

VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE LAVORO
Ricorso in riassunzione

ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. e istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

BULGARELLO ANGELO, nato a Partanna il 18.11.1967 (c.f. BLGNGL67S18G347X) e ivi residente, Vicolo Sacramentello n. 5, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'avv. Vito Scalisi del Foro di Palermo (c.f. SCLVTI78C08H700F), elettivamente domiciliato al seguente indirizzo digitale avvscalisi@pec.it, ove il suindicato Procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche inerenti il presente procedimento, nonché al seguente numero di Fax 091.309197.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Largo Trastevere n. 76/A, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12 [PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it], ovvero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Freguglia n. 1 [PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it];



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F.: 97254200153), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Milano, Via Polesine, 13 [PEC: drlo@postacert.istruzione.it], ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Freguglia n. 1 [PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it];

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano (c.f. 80099830152), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Milano, Via Soderini 24 [PEC: uspmi@postacert.istruzione.it], ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Freguglia n. 1 [PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it];

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
Ufficio XI – Ambito Territoriale Di Trapani (c.f. 80003400811), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Trapani, via Castellammare n. 14, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, sita in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 [PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it].

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti negli elenchi allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, che potrebbero essere



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

pregiudicati in termini di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso.

PREMESSO CHE

a) l'odierno ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, in data 3 agosto 2023 ha depositato ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, sez. Lavoro, contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Lombardia, USR Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, USR Sicilia Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, nonché tutti i docenti inseriti negli elenti allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, che potrebbero essere pregiudicati in termini di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso che si riporta

“... TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater c.p.c.

***BULGARELLO ANGELO**, nato a Partanna il 18.11.1967 (c.f. BLGNGL67S18G347X) e ivi residente, Vicolo Sacramentello n. 5, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'avv. Vito Scalisi del Foro di Palermo (c.f. SCLVTI78C08H700F), elettivamente domiciliato al seguente indirizzo digitale avvscalisi@pec.it,*



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

ove il suindicato Procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche inerenti il presente procedimento, nonché al seguente numero di Fax 091.309197.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Largo Trastevere n. 76/A, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12 [PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it], ovvero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Freguglia n. 1 [PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it];

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F.: 97254200153), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Milano, Via Polesine, 13 [PEC: drlo@postacert.istruzione.it], ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Freguglia n. 1 [PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it];

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano (c.f. 80099830152), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Milano, Via Soderini 24 [PEC: uspmi@postacert.istruzione.it], ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Freguglia n. 1 [PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it];

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
Ufficio XI – Ambito Territoriale Di Trapani (c.f. 80003400811), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Trapani, via Castellammare n. 14, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, sita in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 [PEC: palermo@mailcert.avvocaturastato.it].

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti negli elenchi allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, che potrebbero essere pregiudicati in termini di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

□ *del Decreto di integrazione rettifiche ai trasferimenti del personale docente scuola primaria – mobilità a.s. 2023/24 n. 1344 del 29.6.2023, prot. MIIC86900D - A070VTK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005544 - 30/06/2023 - VII.2 - emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, con il quale è stato annullato il trasferimento interprovinciale ottenuto dall'odierno ricorrente presso la provincia di Trapani, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali.*

PREMESSO

- 1. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 20.08.2020 il Prof. Angelo Bulgarello, odierno ricorrente, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria.*
- 2. La suddetta proposta di assunzione, assunta al prot. n. 9412 del 20.08.2020, è stata accettata dall'interessato, riportando la posizione di graduatoria 1037 con punteggio 17.*
- 3. In data 23.09.2020 il Prof. Bulgarello ha sottoscritto con l'Amministrazione scolastica di Milano contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di docente di ruolo, con decorrenza giuridica dall'1.9.2020 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 24 ore settimanali di lezione, ed assegnato dapprima alla Scuola Primaria Pisani Dossi e, successivamente, alla Scuola Primaria Albairate (MI) [**doc. 1**].*
- 4. Con istanza del 19.3.2023 l'odierno ricorrente ha formalizzato richiesta di trasferimento interprovinciale verso la Regione SICILIA per l'anno scolastico 2023/2024, convalidata il successivo 7.4.2023, in quanto ricoprente l'incarico pubblico di componente della Giunta e Vice Sindaco presso il Comune di Partanna (TP) [**doc. 2**].*



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

5. Con Decreto prot. n. 1158 del 24.05.2023, di pubblicazione degli esiti della mobilità docenti scuola primaria anno scolastico 2023/2024, in accoglimento della superiore istanza, è stata disposta l'assegnazione del ricorrente presso il plesso "E. Pertini" di Trapani **[doc. 3]**;
6. Venuto meno, per scadenza naturale del mandato, l'incarico di Assessore e Vice Sindaco presso il Comune di Partanna a seguito delle consultazioni elettorali del 28/29 maggio 2023, al prof. Bulgarello è stato conferito, con Determina Sindacale n. 12 del 12.06.2023, l'incarico di Assessore presso il Comune di San Vito Lo Capo (TP), con delega al "turismo, eventi e spettacolo, beni culturali, sviluppo ambientale e territoriale, patrimonio" **[doc. 4]**.
7. Con Decreto prot. n. 1263 del 13.6.2023 è stata pubblicata la rettifica ai movimenti del personale scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 **[doc. 5]**.
8. Con nota email del 28.6.2023, pervenuta in pari data, il Dirigente dell'Ufficio XI, Ambito Territoriale di Trapani, ha richiesto al prof. Bulgarello informazioni in merito alla sussistenza, alla predetta data del 28.6.2023, del titolo di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022-2025 **[doc. 6]**.
9. Con missiva del 30.6.2023, in riscontro alla suddetta nota, il ricorrente ha comunicato che, a seguito delle consultazioni elettorali del 28/29 maggio 2023, il Sindaco del Comune di San Vito Lo Capo (TP), con Determina Sindacale n. 12 del 12.06.2023, ha conferito allo stesso l'incarico di Assessore presso il suddetto Ente, con delega al "turismo, eventi e spettacolo, beni culturali, sviluppo ambientale e territoriale, patrimonio", precisando che la suddetta carica era già rivestita presso il Comune di Partanna (TP) al momento della presentazione della domanda di movimento interprovinciale, poi cessata per scadenza naturale del mandato in esito alla suddetta competizione elettorale, con conseguente permanenza del requisiti di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022 -2025 **[doc. 7]**.
10. Con Decreto 1344 del 29.6.2023 - prot. n. 0005544 del 30.06.2023, comunicato in pari data, è stato disposto l'annullamento del predetto trasferimento, con conseguente rettifica del Decreto prot. n. 1263 del 13.6.2023 **[doc. 8]**.
11. Avverso detto ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto, in data 3.7.2023, rituale reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del C.C.N.I. Mobilità sottoscritto il 26.1.2022 **[doc. 9]**,



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

chiedendone l'immediata revoca, con conseguente conferma del trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2023/2024, già concesso con Decreto prot. n. 1158 del 24.05.2023, anche in ragione del pregiudizio sulla richiesta di assegnazione provvisoria, la cui domanda è stata poi formalizzata il 4.7.2023, in quanto di più difficile attuazione ove mantenuta la sede di lavoro in Milano [doc. 10].

11. Il suddetto reclamo, tuttavia, è rimasto ingiustificatamente privo di riscontro, avendo il resistente Ufficio Scolastico ritenuto di non fornire alcuna motivazione, né a sostegno del disposto annullamento, né, ancor meno, del mancato accoglimento del promosso gravame amministrativo, obbligando, pertanto, il ricorrente a promuovere il suddetto procedimento, con evidente aggravio per l'amministrazione processuale.

□

L'atto oggi impugnato si appalesa manifestamente illegittimo e, come tale, se ne chiede il conseguenziale annullamento e/o disapplicazione per i seguenti motivi di

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo unicamente "Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".

Il presente ricorso ha ad oggetto l'assegnazione alle Regioni dei Docenti vincitori di concorso, dunque un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori di micro organizzazione del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

Come chiarito per ultimo dal TAR del Lazio, con la recente sentenza 7790 del 2020, pubblicata il 7.7.2020 <<nei casi in cui l'Amministrazione esercita il pubblico potere conferitole dalla legge mediante l'utilizzo di atti amministrativi generali, questi si inseriscono in (anzi di norma avviano)



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

una sequenza procedimentale che si conclude con dei provvedimenti amministrativi espressi. Si pensi alla relazione esistente tra bando di gara ed aggiudicazione all'operatore economico o a quella tra bando di concorso e graduatoria finale dei candidati vincitori.

Nel caso della mobilità, invece, gli atti "a valle" sono costituiti dai provvedimenti di trasferimento relativi ai singoli docenti che sono indubbiamente espressione di un potere privatistico dell'Amministrazione esercitato in qualità di datore di lavoro.

Avendo il Legislatore previsto che le determinazioni in tale materia non possano essere assunte in via unilaterale e autoritativa dal Ministero dell'Istruzione, essendo invece necessaria una concertazione con le associazioni sindacali, ciò significa che in capo all'amministrazione non residua alcun potere pubblicistico ma, semmai, un potere datoriale sorretto da regole scolpite nel diritto privato. Ciò nella considerazione, come già abbondantemente precisato sopra, che la mobilità del personale rientra tra gli aspetti di natura gestionale del rapporto di lavoro, non residuando alcun potere amministrativo sindacabile dal giudice amministrativo... .. il Collegio intende ancora una volta richiamare gli approdi sul tema raggiunti dalle Sezioni Unite che, recentemente, sono tornate ad occuparsi della questione con le sentenze nn. 4318/2020 e 8098/2020, con le quali, oltre a confermare il loro consolidato indirizzo, hanno altresì precisato, tra l'altro, "nell'ambito delle procedure di mobilità del personale docente ritenuta oggetto di contrattazione collettiva e dunque sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione -, si è ravvisato l'esercizio di poteri della P.A., quale privato datore di lavoro, con riferimento all'ordinanza intervenuta a disciplinare le modalità di applicazione e svolgimento della procedura di mobilità, come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, non ravvisandosi neppure un atto di macro organizzazione essendo il provvedimento amministrativo limitato alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande". La stessa, quindi, "non può essere neppure qualificata come atto di macro organizzazione, dal momento che, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, essa si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

di presentazione delle domande”. Il Giudice della giurisdizione ha poi ricordato che “in forza degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (v. Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17123; v. pure Cass. Sez. Un., 19/11/2019, n. 30009; Cass. Sez. Un., 23/09/2013, n. 21677)”. Da ciò discende che nella regolazione e nello svolgimento delle procedure di mobilità riferibili ai dipendenti pubblici, rientrando nella sfera gestionale del rapporto di lavoro, non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo conoscibili dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In tal senso le Sezioni Unite hanno “escluso la configurabilità di situazioni di interesse legittimo con specifico riguardo ad ipotesi di procedura di mobilità del personale docente ed hanno qualificato come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (v. Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28800, che rinvia a Cass. Sez. Un., 25/3/2005, n. 6421)>> [cfr. TAR Lazio, sentenza 7790/2020, pubblicata il 7.7.2020; cfr. anche TAR Lazio, sentenza n. 9609/2020].

D'altronde, per consolidata e autorevole giurisprudenza formatasi sulla questione, la competenza della Giustizia amministrativa in materia di concorsi si estende dalla pubblicazione del bando sino alla formazione ed approvazione delle graduatorie, lasciando il passo alla Giustizia ordinaria per tutto quel che ne consegue a partire dalla successiva fase del reclutamento mediante scorrimento delle stesse [v. ex multis Cassazione civile sez. un., 28/05/2012, n. 8410; Cassazione civile sez. un., 23/09/2013, n.21671; Cassazione civile sez. un., 06/05/2013, n.10404].

Alla luce delle suesposte considerazioni giusnormative, non v'è dubbio che la giurisdizione si appartenga a Codesto Tribunale ordinario.

□



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia come Codesto Ecc.mo Tribunale adito sia territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede di titolarità dell'odierno ricorrente è l'Istituto Pisani Dossi in Milano.

L'articolo 413, comma 5 c.p.c., infatti, individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente, bensì "stabilmente ed organicamente assegnato" [Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001].

La giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172) è costante, del pari, nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso.

Del chè, nella vicenda che ci occupa, il giudice del lavoro territorialmente competente non può che essere il Tribunale di Milano, essendo il ricorrente assegnato in servizio presso la Scuola Primaria Albairate (MI), ricadente nel circondario del testè citato Tribunale.

NEL MERITO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 77 E 78 DEL D.LGS. n. 267/2000, DELL'ART. 16, COMMA 2, L.R. 30/2000, DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 e s.m.i., NONCHE' DEGLI ARTT. 51 E 97 COST.

Il provvedimento oggi impugnato è meritevole di censura, non avendo l'Ufficio Scolastico Regionale per nulla motivato in ordine al disposto annullamento, limitandosi ad enunciare la pretesa << sopravvenuta insussistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 13 p. VII del Contratto collettivo integrativo nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola e la conseguente decadenza dal beneficio usufruito da parte del docente sopra richiamato>>, senza, tuttavia, spiegare le ragioni poste a sostegno dell'asserita decadenza dal concesso beneficio.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

*Orbene, come spiegato dal ricorrente in sede di reclamo, la richiesta di trasferimento avanzata è stata motivata dall'esigenza di poter più compiutamente espletare il mandato politico, **quale diritto costituzionalmente garantito (sic, art. 51 Cost), com'è noto insuscettibile di eventuali situazioni limitative**, come peraltro per ultimo stabilito dal **Tribunale di Bologna con sentenza irrevocabile n. 461 del 17.6.2021**, senza, con ciò, pregiudicare il corretto e puntuale svolgimento dell'attribuito incarico presso l'istituzione scolastica datoriale.*

E' chiaro, infatti, che la partecipazione alle riunioni di giunta, alle commissioni consiliari, alle commissioni comunali previste per legge, e, più in generale, l'assolvimento degli impegni istituzionali connessi alla gestione e vigilanza dei settori espressamente delegati inevitabilmente comporta il diritto/dovere del ricorrente di assentarsi dal servizio, nei tempi e modi previsti, per tutta la durata del mandato, beneficiando dei permessi ex lege retribuiti, peraltro posti a carico della parte datoriale.

Sul punto, l'art. 20, comma 3, della L.R. Sicilia n. 30/2000 espressamente stabilisce che <<3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali [...] hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro...>>; 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni [...] hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese.....>>; 6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato>>.

Nella vicenda in disamina, il ricorrente, quale attuale Assessore del Comune di San Vito Lo Capo [TP], con attribuzione di deleghe in settori importanti (turismo, eventi e spettacolo, beni culturali, programmi di sviluppo territoriale, patrimonio ambientale e riserve naturali) sol se si considera la preminente vocazione turistico ricettiva della città, è manifestamente pregiudicato nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, considerato che tra la sede dell'istituto scolastico di



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

assegnazione [Albairate (MI)] e quella dell'Ente locale amministrato [San Vito Lo Capo (TP)] **vi sono circa 1600 Km di distanza!**

Come comprensibile, risulta impossibile, a queste condizioni, poter garantire il puntuale svolgimento del mandato elettorale di amministrazione attiva e, contestualmente, il buon funzionamento dell'istituzione scolastica di assegnazione.

Come notorio, l'art. 77 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che <<**la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.** Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per gli amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle Province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori degli enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento>>.

La carica pubblica conferita al ricorrente rientra, di certo, tra quelle di cui all'art. 77 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, essendo stato questo nominato, con determinazione sindacale n. 12 del 12.06.2023, Assessore del Comune di San Vito Lo Capo, e, ancor prima, Assessore (con le medesime deleghe) e Vice Sindaco del Comune di Partanna, carica, quest'ultima, **poi cessata per scadenza naturale del mandato in esito alle ultime competizioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale dei 129 comuni della Sicilia.**

Il successivo art. 78, comma 6, del D.lgs. 267/2000 (TU Enti Locali), rubricato "Doveri e condizione giuridica", stabilisce, poi, che <<**Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicendamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità**>>.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Con dette norme, di sicuro rilievo costituzionale, si vuole, quindi, garantire al soggetto la possibilità di espletare le funzioni pubbliche elettive che gli sono state affidate, e ciò per tutta la rispettiva durata.

Dunque, fermo il diritto del dipendente pubblico, ex lege previsto, di chiedere l'avvicinamento al luogo ove tale mandato deve essere svolto, grava sull'Amministrazione di appartenenza, in forza del summenzionato dettato legislativo (art. 78 del D. Lgs n. 267/2000) l'obbligo di valutare con ordine di priorità la relativa richiesta.

*In sostanza, l'Amministrazione, di fronte ad un'istanza di avvicinamento di cui all'art. 78, c.6 D. Lgs. n. 267/2000, deve esaminare la domanda in termini di priorità e, in caso di rigetto, sarà tenuta ad esplicitare le ragioni di pubblico interesse ostative al suo accoglimento, operando un bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici in gioco e una loro valutazione comparativa, **dandone adeguato conto nella motivazione**, soprattutto in caso di mancato accoglimento dell'istanza.*

Orbene, nella vicenda in disamina, il prof. Bulgarello aveva già, prime cure, ottenuto il trasferimento interprovinciale per la regione Sicilia, in quanto in possesso del requisito di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022-2025, e ciò proprio in applicazione dei suesposti principi di diritto che hanno correttamente condotto l'Amministrazione scolastica all'accoglimento della relativa istanza, poi ingiustamente annullato a seguito di contegno unilaterale e illegittimo dell'Ufficio Scolastico di provenienza, peraltro privo qualsivoglia motivazione a sostegno della pretesa "sopravvenuta insussistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 13 p. VII del Contratto collettivo integrativo nazionale".

A tal uopo, non v'è dubbio alcuno che permanga in capo al ricorrente il requisito di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022-2025, atteso che, come sopra chiarito, l'incarico rivestito presso il Comune di Partanna al momento della presentazione dell'istanza di mobilità era in scadenza naturale, in ragione dell'imminente rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali di circa 129 comuni della Sicilia, avvenuto nella competizione elettorale del 28/29 maggio 2023 e che l'incarico politico di Assessore, peraltro con le medesime deleghe, è stato nuovamente assunto,



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

pochi giorni dopo, al momento della formazione della nuova giunta comunale, ancorché presso altra amministrazione civica (Comune di San Vito Lo Capo).

Del ch , non si comprende quale ragione abbia potuto determinare l'Amministrazione scolastica ad annullare una mobilit  spettante per legge e per contratto, decidendo unilateralmente di precludere ad un dipendente pubblico l'esercizio di un diritto garantito ex lege, senza una congrua e ben evidenziata ragione di interesse pubblico motivatamente prevalente sull'interesse, altrettanto pubblico, al trasferimento del dipendente per l'espletamento del mandato amministrativo/politico.

A ci  si aggiunga che, a differenza di quanto correttamente effettuato dal Dirigente dell'Ufficio XI, Ambito Territoriale di Trapani con propria nota del 28.6.2023, l'Ufficio scolastico di Milano, odierno resistente, non ha inteso neppure richiedere chiarimenti al prof. Bulgarello in merito alla pretesa insussistenza del titolo di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilit  2022-2025, n  in ordine alla compiuta istruttoria, cos  impedendogli di interloquire sulla vicenda, anche al fine di scongiurare l'emanazione del provvedimento annullatorio.

*Da ci  se ne ricava che l'annullamento del trasferimento gi  ottenuto, pur nella sussistenza di diritti costituzionalmente garantiti, non motivato **anche in ordine alla tutela di interessi pubblici prevalenti rispetto a quelli reclamati**, ovvero **a concrete disfunzioni per l'Amministrazione scolastica**, ha finito per porsi in contrasto, oltre che con il dettato legislativo delle sopra menzionate disposizioni normative, con quelli di rilevanza costituzionale (sic, art. 51 Cost), ivi compresi quelli di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicit  dell'azione amministrativa (sic, art. 97 Cost), con conseguente vulnerazione delle specifiche tutele che l'ordinamento appresta a coloro che ricoprono cariche pubbliche.*

*Come   stato correttamente osservato <<**lo svolgimento del mandato politico ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, tanto per ci  che attiene all'aspetto del trasferimento, quanto per ci  che riguarda il tema dell'avvicinamento. Inoltre, deve esistere un contemperamento tra le contrapposte esigenze di tutela dell'interesse pubblico che deve tenere presente che colui che svolge il mandato politico, affidatogli con il voto dalla comunit  territoriale interessata, deve poterlo fare anzitutto fisicamente e senza limitazioni alcuna**>> [cfr. per tutte TAR Abruzzo – Pescara, I^ sez., sentenza n. 257 del 15.06.2015].*



VITO SCALISI
 AVVOCATO
 PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
 Tel. e fax +39 091 309197
 mobile 328.7159257
 PEC: avvscalisi@pec.it

Nella fattispecie in disamina, il Dirigente dell'Ufficio X, pur avendo prime cure (correttamente) accolto la richiesta di trasferimento interprovinciale del sig. Bulgarello Angelo (poi assegnato alla Scuola primaria Pertini di Trapani), in barba ai suddetti principi e al legittimo affidamento nel frattempo maturatosi, non ha per nulla operato, come dovuto, un contemperamento degli interessi in gioco, limitandosi frettolosamente all'emissione di un provvedimento denegatorio, per di più manifestamente illegittimo.

*Per mero scrupolo difensivo, al solo scopo di rendere edotto Codesto Giudicante in ordine alla pretestuosità del provvedimento di annullamento oggi impugnato, reso dall'USR per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, mette conto evidenziare come Quest'ultimo non abbia inteso riscontrare il reclamo tempestivamente proposto dal Docente, ciò in quanto, con ragionevole probabilità, lo stesso **era ben conscio** della insussistenza di valide e motivate ragioni che giustificassero il pronunciato annullamento.*

□

ISTANZA CAUTELARE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA.

Sussistono, nella fattispecie in disamina, i presupposti per l'accoglimento della spiegata domanda cautelare, sia con riguardo al fumus boni iuris, da individuarsi nella fondatezza del promosso ricorso, e, come tale, meritevole di accoglimento, anche alla luce dei sopra richiamati principi giusnormativi, sia quanto al periculum in mora, rilevandosi come la permanenza dell'assegnazione del ricorrente presso la sede scolastica di Albairate (MI), nelle more della definizione del promosso gravame, sia idonea a cagionare un irreparabile danno in capo al ricorrente.

Stante l'annullamento del disposto trasferimento interprovinciale, il prof. Angelo Bulgarello, infatti, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, sarebbe ingiustamente pregiudicato nello svolgimento del proprio incarico politico.

*La distanza tra l'attuale sede scolastica di assegnazione del docente, prof. Angelo Bulgarello, e quella locale di esercizio dell'incarico politico (San Vito Lo Capo - TP), è di circa **1.600 Km**, rendendo impraticabile garantire, per il tempo necessariamente occorrente, il corretto e puntuale adempimento connesso al mandato elettorale, finendo, altresì, per creare disagi organizzativi in considerazione del ruc*



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

dal ricorrente nell'ambito dell'amministrazione scolastica.

A ciò si aggiunga, inoltre, il fatto che detto annullamento si pone in ulteriore pregiudizio alla formulata assegnazione provvisoria, in quanto di più difficile attuazione ove mantenuta la sede di lavoro del r Milano.

ISTANZA EX ART 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i docenti inseriti negli elenchi allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, che sarebbero pregiudicati in termine di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ed avuto riguardo alla difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno di essi (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi in quanto coperti da riservatezza), l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e, pertanto, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

Consequentemente disporre *la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti i docenti inseriti negli elenchi allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, che*



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

potrebbero essere pregiudicati in termini di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei suddetti atti e, in particolare, mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;*
- b) nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;*
- c) sunto dei motivi del ricorso;*
- d) indicazione dei controinteressati individuati come tutti i docenti inseriti negli elenchi allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, che potrebbero essere pregiudicati in termini di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso;*
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.*

□

Per quanto detto e per ogni altro miglior motivo, il Prof. Angelo Bulgarello, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, previa fissazione dell'udienza destinata alla discussione del presente ricorso cautelare e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. Voglia, in via preliminare

AUTORIZZARE

la notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c. dei controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

*Nel merito, **accogliere le seguenti conclusioni***



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

ravvisata la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per le motivazioni di cui in premessa, previa declaratoria di illegittimità degli atti e dei comportamenti della PA che hanno portato all'annullamento del trasferimento interprovinciale prime cure concesso al docente e, quindi, previa **DISAPPLICAZIONE** e/o **ANNULLAMENTO** dell'atto impugnato e di quelli ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, posti a base del denegato riconoscimento del proprio diritto, **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del prof. Angelo Bulgarello alla conferma del trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2023/2024 verso la Regione Sicilia, sì come richiesta con istanza del 19.3.2023 e concessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano con decreto prot. n. 1158 del 24.5.2023, in ragione del mantenimento dei criteri di priorità (mandato politico), e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, **DISPORRE** l'assegnazione del ricorrente nella sede di prima assegnazione in Sicilia (Plesso E. Pertini - Trapani), ovvero altra sede vicina al Comune di esercizio del mandato politico, adottando tutti i provvedimenti necessari e consequenziali connessi al riconoscimento del diritto costituzionalmente garantito.

ORDINARE la rettifica delle graduatorie dell'USR per la Lombardia e dell'USR per la Sicilia, con ogni conseguente statuizione.

ADOTTARE, comunque, tutti i provvedimenti opportuni ed idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

CONDANNARE le Amministrazioni scolastiche resistenti, ciascuna per il proprio titolo e/o responsabilità, al pagamento, in favore del ricorrente, dei compensi e spese di lite, oltre accessori come per legge.

□

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

DICHIARAZIONE DI VALORE



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, pertanto, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l'imposta da versare è pari ad €. 259,00.

□

Offre in comunicazione, mediante deposito telematico, la documentazione di seguito indicata:

- 1. Contratto di Lavoro del prof. Bulgarello Angelo;*
- 2. Istanza di trasferimento interprovinciale del 19.3.2023 e successiva convalida del 7.4.2023;*
- 3. Decreto prot. n. 1158 del 24.5.2023 – Pubblicazione esiti mobilita docenti scuola primaria a.s. 2023/2024;*
- 4. Determina sindacale n. 12 del 2023;*
- 5. Decreto prot. 1263 del 13.06.2023 - Primaria-m_pi.AOOUSPMI.Registro-decretiU.0001263.13-06-2023;*
- 6. Nota del 28.6.2023 a firma del Dirigente Ufficio XI Ambito territoriale di Trapani;*
- 7. Missiva pec del 30.6.2023;*
- 8. Decreto 1344 del 29.6.2023 - prot. n. 5544 del 30.06.2023 - SEGNATUR.AOOUSPMI.Registro-decretiU.0001344.29-06-2023;*
- 9. Reclamo del 3.7.2023;*
- 10. Domanda di utilizzazione provinciale per primaria per TP 202324;*

Salvo ogni altro diritto.

Palermo /Milano, 02.08.2023

(avv. Vito Scalisi)..."

b) il procedimento è stato assunto al R.G. 7734/2023 del Tribunale Ordinario di Milano, sez. Lavoro, e assegnato al Giorgia Francesca Saioni;



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

- c) il Presidente f.f. con decreto del 3 agosto 2023 ha fissato la prima udienza di comparizione al 22 agosto 2023 onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza;
- d) in data 9 agosto 2023 il difensore ha provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza;
- e) alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata il 22 agosto u.s. il Giudice, rilevato che pur in presenza di tempestiva istanza ex art. 151 c.p.c. nulla è stato disposto ha ordinato la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sul sito del Ministero nonché sul quello delle principali riviste del settore scuola ha rinviando all'udienza del 12 settembre 2023;
- f) in data 24 agosto il ricorrente ha provveduto a chiedere la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed avvenuta in pari data;
- g) con memoria del 7 settembre 2023 si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quello di Pavia;

ATTESO CHE

con provvedimento comunicato il successivo 14 settembre 2023, a scioglimento dell'ordinanza assunta all'udienza del 12 settembre, la dott.ssa Saioni ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a decidere la causa il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del lavoro assegnando alle parti 30 giorni dalla comunicazione del detto provvedimento per la riassunzione.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Per l'effetto il signor Angelo Bulgarello, *ut supra*, rappresentato e difeso procede sulla base delle medesime circostanze in punto di fatto e ragioni di diritto che, come di seguito vengono espressamente riportate e reiterate alla

RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale di Pavia

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

del Decreto di integrazione rettifiche ai trasferimenti del personale docente scuola primaria – mobilità a.s. 2023/24 n. 1344 del 29.6.2023, prot. MIIC86900D - A070VTK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005544 - 30/06/2023 - VII.2 - emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, con il quale è stato annullato il trasferimento interprovinciale ottenuto dall'odierno ricorrente presso la provincia di Trapani, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali.

PREMESSO

1. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 20.08.2020 il Prof. Angelo Bulgarello, odierno ricorrente, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria.
2. La suddetta proposta di assunzione, assunta al prot. n. 9412 del 20.08.2020, è stata accettata dall'interessato, riportando la posizione di graduatoria 1037 con punteggio 17.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

3. In data 23.09.2020 il Prof. Bulgarello ha sottoscritto con l'Amministrazione scolastica di Milano contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di docente di ruolo, con decorrenza giuridica dall'1.9.2020 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 24 ore settimanali di lezione, ed assegnato dapprima alla Scuola Primaria Pisani Dossi e, successivamente, alla Scuola Primaria Albairate (MI) [**doc. 1**].
4. Con istanza del 19.3.2023 l'odierno ricorrente ha formalizzato richiesta di trasferimento interprovinciale verso la Regione SICILIA per l'anno scolastico 2023/2024, convalidata il successivo 7.4.2023, in quanto ricoprente l'incarico pubblico di componente della Giunta e Vice Sindaco presso il Comune di Partanna (TP) [**doc. 2**].
5. Con Decreto prot. n. 1158 del 24.05.2023, di pubblicazione degli esiti della mobilità docenti scuola primaria anno scolastico 2023/2024, in accoglimento della superiore istanza, è stata disposta l'assegnazione del ricorrente presso il plesso "E. Pertini" di Trapani [**doc. 3**];
6. Venuto meno, per scadenza naturale del mandato, l'incarico di Assessore e Vice Sindaco presso il Comune di Partanna a seguito delle consultazioni elettorali del 28/29 maggio 2023, al prof. Bulgarello è stato conferito, con Determina Sindacale n. 12 del 12.06.2023, l'incarico di Assessore presso il Comune di San Vito Lo Capo (TP), con delega al "*turismo, eventi e spettacolo, beni culturali, sviluppo ambientale e territoriale, patrimonio*" [**doc. 4**].
7. □ Con Decreto prot. n. 1263 del 13.6.2023 è stata pubblicata la rettifica ai movimenti del personale scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 [**doc. 5**].



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

8. Con nota email del 28.6.2023, pervenuta in pari data, il Dirigente dell'Ufficio XI, Ambito Territoriale di Trapani, ha richiesto al prof. Bulgarello informazioni in merito alla sussistenza, alla predetta data del 28.6.2023, del titolo di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022-2025 [**doc. 6**].

9. Con missiva del 30.6.2023, in riscontro alla suddetta nota, il ricorrente ha comunicato che, a seguito delle consultazioni elettorali del 28/29 maggio 2023, il Sindaco del Comune di San Vito Lo Capo (TP), con Determina Sindacale n. 12 del 12.06.2023, ha conferito allo stesso l'incarico di Assessore presso il suddetto Ente, con delega al "*turismo, eventi e spettacolo, beni culturali, sviluppo ambientale e territoriale, patrimonio*", precisando che la suddetta carica era già rivestita presso il Comune di Partanna (TP) al momento della presentazione della domanda di movimento interprovinciale, poi cessata per scadenza naturale del mandato in esito alla suddetta competizione elettorale, con conseguente permanenza del requisiti di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022 -2025 [**doc. 7**].

10. Con Decreto 1344 del 29.6.2023 - prot. n. 0005544 del 30.06.2023, comunicato in pari data, è stato disposto l'annullamento del predetto trasferimento, con conseguente rettifica del Decreto prot. n. 1263 del 13.6.2023 [**doc. 8**].

11. Avverso detto ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto, in data 3.7.2023, rituale reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del C.C.N.I. Mobilità sottoscritto il 26.1.2022 [**doc. 9**], chiedendone l'immediata revoca, con conseguente conferma del trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2023/2024, già concesso con Decreto prot. n. 1158 del 24.05.2023, anche in ragione del pregiudizio sulla richiesta di assegnazione provvisoria, la cui domanda è stata poi formalizzata il 4.7.2023, in



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

quanto di più difficile attuazione ove mantenuta la sede di lavoro in Milano [**doc. 10**].

11. Il suddetto reclamo, tuttavia, è rimasto ingiustificatamente privo di riscontro, avendo il resistente Ufficio Scolastico ritenuto di non fornire alcuna motivazione, né a sostegno del disposto annullamento, né, ancor meno, del mancato accoglimento del promosso gravame amministrativo, obbligando, pertanto, il ricorrente a promuovere il suddetto procedimento, con evidente aggravio per l'amministrazione processuale.

□

L'atto oggi impugnato si appalesa manifestamente illegittimo e, come tale, se ne chiede il conseguenziale annullamento e/o disapplicazione per i seguenti motivi di

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo unicamente *“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*.

Il presente ricorso ha ad oggetto l'assegnazione alle Regioni dei Docenti vincitori di concorso, dunque un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori di micro



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

organizzazione del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

Come chiarito per ultimo dal TAR del Lazio, con la recente sentenza 7790 del 2020, pubblicata il 7.7.2020 <<nei casi in cui l'Amministrazione esercita il pubblico potere conferitole dalla legge mediante l'utilizzo di atti amministrativi generali, questi si inseriscono in (anzi di norma avviano) una sequenza procedimentale che si conclude con dei provvedimenti amministrativi espressi. Si pensi alla relazione esistente tra bando di gara ed aggiudicazione all'operatore economico o a quella tra bando di concorso e graduatoria finale dei candidati vincitori.

Nel caso della mobilità, invece, gli atti "a valle" sono costituiti dai provvedimenti di trasferimento relativi ai singoli docenti che sono indubbiamente espressione di un potere privatistico dell'Amministrazione esercitato in qualità di datore di lavoro.

Avendo il Legislatore previsto che le determinazioni in tale materia non possano essere assunte in via unilaterale e autoritativa dal Ministero dell'Istruzione, essendo invece necessaria una concertazione con le associazioni sindacali, ciò significa che in capo all'amministrazione non residua alcun potere pubblicistico ma, semmai, un potere datoriale sorretto da regole scolpite nel diritto privato. Ciò nella considerazione, come già abbondantemente precisato sopra, che la mobilità del personale rientra tra gli aspetti di natura gestionale del rapporto di lavoro, non residuando alcun potere amministrativo sindacabile dal giudice amministrativo...
... il Collegio intende ancora una volta richiamare gli approdi sul tema raggiunti dalle Sezioni Unite che, recentemente, sono tornate ad occuparsi della questione con le sentenze nn. 4318/2020 e 8098/2020, con le quali, oltre a confermare il loro



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

consolidato indirizzo, hanno altresì precisato, tra l'altro, "nell'ambito delle procedure di mobilità del personale docente ritenuta oggetto di contrattazione collettiva e dunque sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione -, si è ravvisato l'esercizio di poteri della P.A., quale privato datore di lavoro, con riferimento all'ordinanza intervenuta a disciplinare le modalità di applicazione e svolgimento della procedura di mobilità, come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, non ravvisandosi neppure un atto di macro organizzazione essendo il provvedimento amministrativo limitato alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande". La stessa, quindi, "non può essere neppure qualificata come atto di macro organizzazione, dal momento che, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, essa si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande". Il Giudice della giurisdizione ha poi ricordato che "in forza degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (v. Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17123; v. pure Cass. Sez. Un., 19/11/2019, n. 30009; Cass. Sez. Un., 23/09/2013, n. 21677)". Da ciò discende che nella regolazione e nello svolgimento delle procedure di mobilità riferibili ai



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

dipendenti pubblici, rientrando nella sfera gestionale del rapporto di lavoro, non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo conoscibili dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In tal senso le Sezioni Unite hanno “escluso la configurabilità di situazioni di interesse legittimo con specifico riguardo ad ipotesi di procedura di mobilità del personale docente ed hanno qualificato come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (v. Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28800, che rinvia a Cass. Sez. Un., 25/3/2005, n. 6421)>> [cfr. TAR Lazio, sentenza 7790/2020, pubblicata il 7.7.2020; cfr. anche TAR Lazio, sentenza n. 9609/2020].

D'altronde, per consolidata e autorevole giurisprudenza formatasi sulla questione, la competenza della Giustizia amministrativa in materia di concorsi si estende dalla pubblicazione del bando sino alla formazione ed approvazione delle graduatorie, lasciando il passo alla Giustizia ordinaria per tutto quel che ne consegue a partire dalla successiva fase del reclutamento mediante scorrimento delle stesse [v. **ex multis Cassazione civile sez. un., 28/05/2012, n. 8410; Cassazione civile sez. un., 23/09/2013, n.21671; Cassazione civile sez. un., 06/05/2013, n.10404**].

Alla luce delle suesposte considerazioni giusnormative, non v'è dubbio che la giurisdizione si appartenga a Codesto Tribunale ordinario.

□

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia come Codesto Ecc.mo Tribunale adito sia territorialmente competente per la causa *de qua*, in quanto la sede di titolarità dell'odierno ricorrente è l'Istituto Pisani Dossi in Milano.

L'articolo 413, comma 5 c.p.c., infatti, individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente, bensì *“stabilmente ed organicamente assegnato”* [**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**].

La giurisprudenza della Suprema Corte (*ex plurimis* Cassazione 22/02/2010 n. 4172) è costante, del pari, nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso.

Del chè, nella vicenda che ci occupa, il giudice del lavoro territorialmente competente non può che essere il Tribunale di Milano, essendo il ricorrente assegnato in servizio presso la Scuola Primaria Albairate (MI), ricadente nel circondario del testè citato Tribunale.

NEL MERITO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 77 E 78 DEL D.LGS. n. 267/2000, DELL'ART. 16, COMMA 2, L.R. 30/2000, DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 e s.m.i., NONCHE' DEGLI ARTT. 51 E 97 COST.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Il provvedimento oggi impugnato è meritevole di censura, non avendo l'Ufficio Scolastico Regionale per nulla motivato in ordine al disposto annullamento, limitandosi ad enunciare la pretesa << *sopravvenuta insussistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 13 p. VII del Contratto collettivo integrativo nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola e la conseguente decadenza dal beneficio usufruito da parte del docente sopra richiamato*>>, senza, tuttavia, spiegare le ragioni poste a sostegno dell'asserita decadenza dal concesso beneficio.

Orbene, come spiegato dal ricorrente in sede di reclamo, la richiesta di trasferimento avanzata è stata motivata dall'esigenza di poter più compiutamente espletare il mandato politico, **quale diritto costituzionalmente garantito (sic, art. 51 Cost), com'è noto insuscettibile di eventuali situazioni limitative**, come peraltro per ultimo stabilito dal **Tribunale di Bologna con sentenza irrevocabile n. 461 del 17.6.2021**, senza, con ciò, pregiudicare il corretto e puntuale svolgimento dell'attribuito incarico presso l'istituzione scolastica datoriale.

E' chiaro, infatti, che la partecipazione alle riunioni di giunta, alle commissioni consiliari, alle commissioni comunali previste per legge, e, più in generale, l'assolvimento degli impegni istituzionali connessi alla gestione e vigilanza dei settori espressamente delegati inevitabilmente comporta il diritto/dovere del ricorrente di assentarsi dal servizio, nei tempi e modi previsti, per tutta la durata del mandato, beneficiando dei permessi *ex lege retribuiti*, peraltro posti a carico della parte datoriale.

Sul punto, l'art. 20, comma 3, della L.R. Sicilia n. 30/2000 espressamente stabilisce che <<**3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali [...] hanno**



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro...”; 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni [...] hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese.....”; 6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato>>.

Nella vicenda in disamina, il ricorrente, quale attuale Assessore del Comune di San Vito Lo Capo [TP], con attribuzione di deleghe in settori importanti (*turismo, eventi e spettacolo, beni culturali, programmi di sviluppo territoriale, patrimonio ambientale e riserve naturali*) sol se si considera la preminente vocazione turistico ricettiva della città, è manifestamente pregiudicato nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, considerato che tra la sede dell'istituto scolastico di assegnazione [Albairate (MI)] e quella dell'Ente locale amministrato [San Vito Lo Capo (TP)] **vi sono circa 1600 Km di distanza!**

Come comprensibile, risulta impossibile, a queste condizioni, poter garantire il puntuale svolgimento del mandato elettorale di amministrazione attiva e, contestualmente, il buon funzionamento dell'istituzione scolastica di assegnazione.

Come notorio, l'art. 77 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che **<<la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti**



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

locali, ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per gli amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle Province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori degli enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento>>.

La carica pubblica conferita al ricorrente rientra, di certo, tra quelle di cui all'art. 77 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, essendo stato questo nominato, con determinazione sindacale n. 12 del 12.06.2023, Assessore del Comune di San Vito Lo Capo, e, ancor prima, Assessore (con le medesime deleghe) e Vice Sindaco del Comune di Partanna, carica, quest'ultima, **poi cessata per scadenza naturale del mandato in esito alle ultime competizioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale dei 129 comuni della Sicilia.**

Il successivo art. 78, comma 6, del D.lgs. 267/2000 (TU Enti Locali), rubricato "Doveri e condizione giuridica", stabilisce, poi, che <<Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. **La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità**>>.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Con dette norme, di sicuro rilievo costituzionale, si vuole, quindi, garantire al soggetto la possibilità di espletare le funzioni pubbliche elettive che gli sono state affidate, e ciò per tutta la rispettiva durata.

Dunque, fermo il diritto del dipendente pubblico, *ex lege* previsto, di chiedere l'avvicinamento al luogo ove tale mandato deve essere svolto, grava sull'Amministrazione di appartenenza, in forza del summenzionato dettato legislativo (art. 78 del D. Lgs n. 267/2000) l'obbligo di valutare con ordine di priorità la relativa richiesta.

In sostanza, l'Amministrazione, di fronte ad un'istanza di avvicinamento di cui all'art. 78, c.6 D. Lgs. n. 267/2000, deve esaminare la domanda in termini di priorità e, in caso di rigetto, sarà tenuta ad esplicitare le ragioni di pubblico interesse ostative al suo accoglimento, operando un bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici in gioco e una loro valutazione comparativa, **dandone adeguato conto nella motivazione**, soprattutto in caso di mancato accoglimento dell'istanza.

Orbene, nella vicenda in disamina, il prof. Bulgarello aveva già, *prime cure*, ottenuto il trasferimento interprovinciale per la regione Sicilia, in quanto in possesso del requisito di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022-2025, e ciò proprio in applicazione dei suesposti principi di diritto che hanno correttamente condotto l'Amministrazione scolastica all'accoglimento della relativa istanza, poi ingiustamente annullato a seguito di contegno unilaterale e illegittimo dell'Ufficio Scolastico di provenienza, peraltro privo qualsivoglia motivazione a sostegno della pretesa "*sopravvenuta insussistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 13 p. VII del Contratto collettivo integrativo nazionale*".



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

A tal uopo, non v'è dubbio alcuno che permanga in capo al ricorrente il requisito di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022-2025, atteso che, come sopra chiarito, l'incarico rivestito presso il Comune di Partanna al momento della presentazione dell'istanza di mobilità era in scadenza naturale, in ragione dell'imminente rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali di circa 129 comuni della Sicilia, avvenuto nella competizione elettorale del 28/29 maggio 2023 e che l'incarico politico di Assessore, peraltro con le medesime deleghe, è stato nuovamente assunto, pochi giorni dopo, al momento della formazione della nuova giunta comunale, ancorché presso altra amministrazione civica (Comune di San Vito Lo Capo).

Del chè, non si comprende quale ragione abbia potuto determinare l'Amministrazione scolastica ad annullare una mobilità spettante per legge e per contratto, decidendo unilateralmente di precludere ad un dipendente pubblico l'esercizio di un diritto garantito *ex lege*, senza una congrua e ben evidenziata ragione di interesse pubblico motivatamente prevalente sull'interesse, altrettanto pubblico, al trasferimento del dipendente per l'espletamento del mandato amministrativo/politico.

A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto correttamente effettuato dal Dirigente dell'Ufficio XI, Ambito Territoriale di Trapani con propria nota del 28.6.2023, l'Ufficio scolastico di Milano, odierno resistente, non ha inteso neppure richiedere chiarimenti al prof. Bulgarello in merito alla pretesa insussistenza del titolo di precedenza di cui all'art. 13 punto VII) del CCNI mobilità 2022-2025, né in ordine alla compiuta istruttoria, così impedendogli di interloquire sulla vicenda, anche al fine di scongiurare l'emanazione del provvedimento annullatorio.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Da ciò se ne ricava che l'annullamento del trasferimento già ottenuto, pur nella sussistenza di diritti costituzionalmente garantiti, non motivato **anche in ordine alla tutela di interessi pubblici prevalenti rispetto a quelli reclamati**, ovvero **a concrete disfunzioni per l'Amministrazione scolastica**, ha finito per porsi in contrasto, oltre che con il dettato legislativo delle sopra menzionate disposizioni normative, con quelli di rilevanza costituzionale (sic, art. 51 Cost), ivi compresi quelli di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (sic, art. 97 Cost), con conseguente vulnerazione delle specifiche tutele che l'ordinamento appresta a coloro che ricoprono cariche pubbliche.

Come è stato correttamente osservato <<**lo svolgimento del mandato politico ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, tanto per ciò che attiene all'aspetto del trasferimento, quanto per ciò che riguarda il tema dell'avvicinamento. Inoltre, deve esistere un contemperamento tra le contrapposte esigenze di tutela dell'interesse pubblico che deve tenere presente che colui che svolge il mandato politico, affidatogli con il voto dalla comunità territoriale interessata, deve poterlo fare anzitutto fisicamente e senza limitazioni alcuna**>> [cfr. per tutte TAR Abruzzo – Pescara, I^a sez., sentenza n. 257 del 15.06.2015].

Nella fattispecie in disamina, il Dirigente dell'Ufficio X, pur avendo prime cure (correttamente) accolto la richiesta di trasferimento interprovinciale del sig. Bulgarello Angelo (poi assegnato alla Scuola primaria Pertini di Trapani), in barba ai suddetti principi e al legittimo affidamento nel frattempo maturatosi, non ha per nulla operato, come dovuto, un contemperamento degli interessi in gioco, limitandosi frettolosamente all'emissione di un provvedimento denegatorio, per di più manifestamente illegittimo.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Per mero scrupolo difensivo, al solo scopo di rendere edotto Codesto Giudicante in ordine alla pretestuosità del provvedimento di annullamento oggi impugnato, reso dall'USR per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, mette conto evidenziare come Quest'ultimo non abbia inteso riscontrare il reclamo tempestivamente proposto dal Docente, ciò in quanto, con ragionevole probabilità, lo stesso **era ben conscio** della insussistenza di valide e motivate ragioni che giustificassero il pronunciato annullamento.

□

**ISTANZA CAUTELARE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI
LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA.**

Sussistono, nella fattispecie in disamina, i presupposti per l'accoglimento della spiegata domanda cautelare, sia con riguardo al *fumus boni iuris*, da individuarsi nella fondatezza del promosso ricorso, e, come tale, meritevole di accoglimento, anche alla luce dei sopra richiamati principi giusnormativi, sia quanto al *periculum in mora*, rilevandosi come la permanenza dell'assegnazione del ricorrente presso la sede scolastica di Albairate (MI), nelle more della definizione del promosso gravame, sia idonea a cagionare un irreparabile danno in capo al ricorrente.

Stante l'annullamento del disposto trasferimento interprovinciale, il prof. Angelo Bulgarello, infatti, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, sarebbe ingiustamente pregiudicato nello svolgimento del proprio incarico politico.

La distanza tra l'attuale sede scolastica di assegnazione del docente, prof. Angelo Bu quella dell'Ente locale di esercizio dell'incarico politico (San Vito Lo Capo - TP), è di **Km**, rendendo comprensibilmente impossibile garantire, per il tempo necessariamente c



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

il corretto e puntuale adempimento delle attività connesse al mandato elettorale, finendo, creare disagi organizzativi in considerazione del ruolo ricoperto dal ricorrente r dell'amministrazione scolastica.

A ciò si aggiunga, inoltre, il fatto che detto annullamento si pone in ulteriore pregi formulata richiesta di assegnazione provvisoria, in quanto di più difficile attuazione ove la sede di lavoro del ricorrente in Milano.

ISTANZA EX ART 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i docenti inseriti negli elenchi allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, che sarebbero pregiudicati in termine di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ed avuto riguardo alla difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno di essi (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi in quanto coperti da riservatezza), l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e, pertanto, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

Conseguentemente disporre la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti i docenti inseriti negli elenchi allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, che potrebbero essere pregiudicati in termini di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei suddetti atti e, in particolare, mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati come tutti i docenti inseriti negli elenchi allegati al decreto di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 prot.n. 1158 del 24/05/2023, nonché del provvedimento prot. n. 1263 del 13/06/2023, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai movimenti della personale scuola primaria a.s. 2023/24, tutti emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

di Milano, che potrebbero essere pregiudicati in termini di posizione in graduatoria e di diritto al trasferimento ad altra sede per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

□

Per quanto detto e per ogni altro miglior motivo, il Prof. Angelo Bulgarello, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, previa fissazione dell'udienza destinata alla discussione del presente ricorso cautelare e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. Voglia, in via preliminare

AUTORIZZARE

la notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c. dei controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Nel merito, **accogliere le seguenti conclusioni**

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA

PARTE

ravvisata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per le motivazioni di cui in premessa, previa declaratoria di illegittimità degli atti e dei comportamenti della PA che hanno portato all'annullamento del trasferimento interprovinciale prime cure concesso al docente e, quindi, previa **DISAPPLICAZIONE e/o ANNULLAMENTO** dell'atto impugnato e di quelli ad



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

esso presupposti, connessi e/o consequenziali, posti a base del denegato riconoscimento del proprio diritto, **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del prof. Angelo Bulgarello alla conferma del trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2023/2024 verso la Regione Sicilia, sì come richiesta con istanza del 19.3.2023 e concessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano con decreto prot. n. 1158 del 24.5.2023, in ragione del mantenimento dei criteri di priorità (mandato politico), e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, **DISPORRE** l'assegnazione del ricorrente nella sede di prima assegnazione in Sicilia (Plesso E. Pertini - Trapani), ovvero altra sede vicina al Comune di esercizio del mandato politico, adottando tutti i provvedimenti necessari e consequenziali connessi al riconoscimento del diritto costituzionalmente garantito.

ORDINARE la rettifica delle graduatorie dell'USR per la Lombardia e dell'USR per la Sicilia, con ogni conseguente statuizione.

ADOTTARE, comunque, tutti i provvedimenti opportuni ed idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

CONDANNARE le Amministrazioni scolastiche resistenti, ciascuna per il proprio titolo e/o responsabilità, al pagamento, in favore del ricorrente, dei compensi e spese di lite, oltre accessori come per legge.

□

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, pertanto, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego con richiesta di , l'imposta da versare è pari ad €. 518,00 considerato che il ricorso è proposto ex art. 414 ed art. 700 c.p.c.

□

Offre in comunicazione, mediante deposito telematico, la documentazione di seguito indicata:

1. Contratto di Lavoro del prof. Bulgarello Angelo;
2. Istanza di trasferimento interprovinciale del 19.3.2023 e successiva convalida del 7.4.2023;
3. Decreto prot. n. 1158 del 24.5.2023 – Pubblicazione esiti mobilita docenti scuola primaria a.s. 2023/2024;
4. Determina sindacale n. 12 del 2023;
5. Decreto prot. 1263 del 13.06.2023 - Primaria-m_pi.AOOUSPMI.Registro-decretiU.0001263.13-06-2023;
6. Nota del 28.6.2023 a firma del Dirigente Ufficio XI Ambito territoriale di Trapani;
7. Missiva pec del 30.6.2023;
8. Decreto 1344 del 29.6.2023 - prot. n. 5544 del 30.06.2023 - SEGNATUR.AOOUSPMI.Registro-decretiU.0001344.29-06-2023;
9. Reclamo del 3.7.2023;
10. Domanda di utilizzazione provinciale per primaria per TP 2023/4;



VITO SCALISI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Catania, 15, 90141, Palermo
Tel. e fax +39 091 309197
mobile 328.7159257
PEC: avvscalisi@pec.it

Salvo ogni altro diritto.

Palermo, 2 ottobre 2023

(avv. Vito Scalisi)

